

COMUNE DI CASTELL'AZZARA

PROVINCIA DI GROSSETO



REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

(Approvato con deliberazione del C.C. n. 39 del 24/09/2004)

INDICE

ART. 1 - COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 2 – FORMAZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 3– FUNZIONI CONSULTIVE E REDIGENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 4 – FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

ART. 5 – FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 6 – COMMISSIONI PERMANENTI

ART. 7 – COMMISSIONI TEMPORANEE E SPECIALI

ART. 8 - DECADENZA COMPONENTI

ART.1 – COMMISSIONI CONSILIARI

Il presente Regolamento disciplina la costituzione. Il funzionamento e le competenze delle Commissioni permanenti, temporanee o speciali in attuazione delle disposizioni dello Statuto Comunale in materia.

ART. 2 – FORMAZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Ciascuna Commissione Consiliare è composta dal Presidente e da 4 membri: 2 in rappresentanza dei gruppi di maggioranza e 2 dei gruppi di minoranza .

Possono far parte delle Commissioni tutti i Consiglieri Comunali compreso il Sindaco.

I quattro componenti delle Commissioni, sono eletti dal Consiglio Comunale con votazione limitata. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e ciascun consigliere potrà esprimere una sola preferenza. Risulteranno eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti fino a concorrenza dei membri previsti rispettivamente per la maggioranza e per la minoranza. A parità di voti sarà dichiarato eletto il candidato più anziano di età.

Il presidente di ciascuna Commissione è eletto dal Consiglio Comunale con successiva e separata votazione, a norma di quanto previsto dall'art. 12 comma 3 dello statuto Comunale tra tutti i Consiglieri comunali compreso il Sindaco.

Ciascuna Commissione, nella sua prima seduta, elegge tra i propri membri un Vicepresidente, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti.

Oltre ai componenti elettivi fanno parte delle Commissioni Consiliari, senza diritto di voto, il Sindaco o l'Assessore delegato per materia qualora già non facenti parte della Commissione stessa in qualità di membri.

ART. 3 – FUNZIONI CONSULTIVE E REDIGENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Nelle materie di rispettiva competenza le Commissioni Consiliari permanenti hanno poteri referenti, redigenti, consultivi e di controllo in ordine agli atti generali ed alle materie di competenza del Consiglio.

Le Commissioni Consiliari esprimono il proprio parere sugli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio di propria competenza e lo depositano in copia presso la Segreteria Comunale con almeno due giorni di anticipo sulla data della seduta consiliare, per essere messo a disposizione dei consiglieri.

Per gli argomenti elencati al precedente comma, le commissioni consiliari hanno la facoltà di designare al proprio interno un componente che riferisca direttamente all'Assemblea plenaria del Consiglio le valutazioni e le risultanze della istruttoria svolta. Ove le conclusioni cui si è pervenuti non siano unanimemente condivise, i consiglieri dissenzienti possono a loro volta designare un relatore di minoranza.

La formulazione del parere da parte delle commissioni consiliari non è obbligatoria e la sua mancanza non preclude la trattazione dell'argomento in Consiglio Comunale.

ART. 4 – FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO

Al fine di rendere effettivo l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico da parte del Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari verificano lo stato di attuazione dei programmi e dei piani nei settori rientranti nelle materie di propria competenza.

Le forme e le modalità attraverso cui le commissioni intendono esercitare tale attribuzione sono definite in via preventiva d'intesa con la Giunta Municipale, secondo criteri che assicurino la piena e completa informazione sull'attività dell'Amministrazione Comunale ed in armonia con le esigenze di funzionalità e del regolare andamento degli uffici e dei servizi.

Le Commissioni Consiliari possono promuovere la formulazione di proposte da parte della Giunta su materie di competenza consiliare, proporre all'Amministrazione l'assunzione di atti e di azioni

amministrative in coerenza con gli obiettivi programmatici definiti dal Consiglio Comunale, richiedere allo stesso Consiglio Comunale la integrazione e la modifica degli atti di indirizzo generali e settoriali.

I membri delle Commissioni Consiliari sono tenuti al segreto d'ufficio.

ART. 5 – FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Le riunioni delle Commissioni Consiliari sono convocate e presiedute dal Presidente. L'avviso di convocazione, contenente la indicazione degli argomenti da trattare è diramato ai componenti della Commissione con almeno due giorni di anticipo sulla data di convocazione dell'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche per telegramma o mediante la consegna dell'avviso a mezzo del messo comunale entro il giorno antecedente a quello fissato per la riunione.

Il Presidente ha l'obbligo di riunire la Commissione qualora ne facciano richiesta almeno 3 componenti o il Sindaco o l'Assessore competente per materia. In tal caso la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla data della richiesta.

Le Commissioni Consiliari possono inoltre riunirsi senza la preventiva diramazione dell'avviso di convocazione allorché venga preventivamente definito un calendario di riunioni con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti da trattare.

Le sedute delle Commissioni sono valide se sono presenti almeno tre componenti elettivi.

Le Commissioni deliberano a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Qualora lo ritenga utile per l'economia dei lavori, il Presidente della Commissione può invitare alle sedute, senza diritto di voto, esperti della materia, dirigenti e funzionari comunali ed i Capigruppo Consiliari.

Di ogni seduta sarà redatto verbale contenente la data, l'ora ed il luogo della riunione, gli oggetti esaminati e i nominativi dei commissari, dei capigruppo e degli altri invitati presenti, i pareri espressi e le decisioni assunte con indicazione dei numeri dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni. I verbali sono numerati in ordine progressivo e firmati congiuntamente dal Presidente e dal Segretario.

Funge da segretario della Commissione un membro della stessa appositamente designato dal Presidente prima dell'inizio di ogni seduta.

E' compito del segretario redigere i verbali, provvedere alla trasmissione degli stessi agli organi e agli uffici competenti con la collaborazione del personale comunale.

ART. 6 – COMMISSIONI PERMANENTI

Il Consiglio Comunale istituisce al proprio interno una commissione permanente per la trattazione di materie relative agli Affari Istituzionali generale con particolare riferimento all'attuazione dello Statuto, agli istituti di partecipazione, agli indirizzi in materia di organizzazione dei servizi comunali e all'esame preparatorio dei lavori del Consiglio Comunale allo scopo di facilitare il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

ART. 7 – COMMISSIONI TEMPORANEE O SPECIALI

Il Consiglio Comunale, inoltre, può istituire, qualora se ne ravvisasse la necessità, Commissioni Temporanee o Speciali per la trattazione e l'esame di problemi specifici o generali della vita e attività amministrativa individuati preventivamente dal Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi contenuti nel presente Regolamento anche ai fini della composizione e del funzionamento delle Commissioni stesse.

ART. 8 – DECADENZA DEI COMPONENTI

Ove uno o più componenti elettivi delle Commissioni non partecipino per tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, ai lavori delle Commissioni decadono dall'incarico e sono sostituiti dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile.